



COMUNE DI COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Cap 02042 P.I.V.A. 00109440578 - Tel.0765/578018 - Fax 0765/579001

Prot. 2680 del 27/06/2017

Prot. SPEC. 53 2017

Oggetto: Misure di prevenzione e Lotta agli incendi boschivi. Campagna antincendio anno 2017

IL SINDACO

PREMESSO che le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva possono determinare il verificarsi d'incendi, con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata ed il conseguente possibile danneggiamento del patrimonio ambientale e dei beni mobili e immobili, pubblici e privati;

CHE, altresì, lo stato di abbandono in cui versano taluni appezzamenti di terreno di proprietà privata, possono essere causa d'innesci d'incendi, anche e soprattutto in prossimità d'infrastrutture viarie e ferroviarie;

RITENUTO pertanto, di dover adottare, per quanto di propria competenza, i provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, del patrimonio ambientale e dei beni;

VISTI gli artt. 1 e 59 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;

VISTA la legge 21.11.2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTI gli artt. da 423 a 425, nonché gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTA la nota n. 0160653 del 28/03/2017 dell'Agenda Regionale di Protezione Civile ad oggetto "Campagna Antincendio Boschivo - anno 2017", che ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio d'incendi boschivi dal 15/06/2017 al 30/09/2017, richiamando gli enti in indirizzo a emanare provvedimenti di salvaguardia del patrimonio boschivo;

Ritenuto necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione d'incendi boschivi e d'interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;

VISTI gli artt. 14 e 29 del D.lgs 30/04/1992 n. 285;

VISTA la L.R. 39/2002 "norme in materia di gestione delle risorse forestali" con particolare riguardo al titolo VIII "prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi", Capo I, artt. da 64 a 70;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 553 del 05/08/2014 che delinea le linee generali del Piano AIB 2014 (documento operativo per le attività antincendio boschivo);

VISTA la Determinazione Regione Lazio n. G07352 del 28/06/2016 "Piano AIB 2016";

VISTO l'art. 48 del DPR 753/80 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 1, lett. b) del T.U.EE.LL. approvato con dec. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per tutto quanto espresso nella premessa e che qui si richiama, **dal 15 giugno e fino al 30 settembre c.a.**, fatta salva l'eventuale proroga che dovesse rendersi necessaria qualora permangano, dopo tale data, le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva, ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere d'incendi; in particolare essi dovranno adottare i seguenti provvedimenti preventivi:

- delimitare le aree con solchi di aratro per una fascia della larghezza di almeno 5 metri (10 se adiacenti a linee ferroviarie) e tenere le medesime sgombre da materiale vegetale facilmente infiammabile;
- tenere costantemente libere da erbe infestanti o da altro materiale che possa favorire l'innescio d'incendi le aree immediatamente adiacenti le vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;

Entro il **15 giugno 2017 di ogni anno**, di provvedere:

- alla potatura di piante e rami che si protendono oltre il confine statale, nonché al taglio delle alberature che rappresentano pericolo per la circolazione stradale minacciando caduta sulla carreggiata;
- allo sfalcio delle erbe in crescita spontanea e incontrollata all'interno di proprietà private o in fondi a uso civico di cui il privato abbia disponibilità.

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO

DAL 15 GIUGNO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017

- di accendere fuochi, nonché di bruciare stoppie e altri residui vegetali derivanti da attività agricola e non;
- di compiere qualsiasi altra azione che possa dar luogo all'eventuale innesco d'incendi;
- l'utilizzo, all'interno delle aree boscate, di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

NEL CORSO DELL'INTERO ANNO

- di accendere fuochi ad una distanza inferiore a 100 metri dai centri abitati, dagli edifici pubblici e privati, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai depositi di paglia, fieno e foraggio, nonché da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile;
- di bruciare stoppie e altri residui vegetali derivanti da attività agricola e non;
- di compiere qualsiasi altra azione che possa dar luogo all'eventuale innesco d'incendi;

RICORDA

- Che i conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi; agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale vegetale seccaginoso, strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto d'obbligo realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare la eventuale propagazione del fuoco.
- Che è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette, così come qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco. I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione d'incendi; i rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce d'isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

INFORMA

- che la mancata osservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza, darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento e, per quanto non già normato, al pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 500 (PMR Euro 50), nonché all'obbligo d'esecuzione d'interventi di messa in sicurezza. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie per la messa in sicurezza delle aree, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

RICORDA

- che ogni cittadino è tenuto a prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio;
- che chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne adeguata comunicazione agli organi preposti.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione, ex L. 1199/1971;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, per la vigilanza e l'esatta osservanza delle disposizioni dettatevi:

- ⇒ All'Ufficio di Polizia Locale;
- ⇒ Al Comando Stazione Carabinieri di Collevocchio (RI);
- ⇒ All'Ufficio Tecnico comunale, settore LL.PP. e Manutenzione;

La pubblicazione, all'Albo Pretorio, della presente ordinanza per gli adempimenti e nei modi di legge.

Collevocchio (RI) 27/04/2017

IL SINDACO
Federico Vittori

